

IL RETTORE

- Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- visto lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.;
- vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e, in particolare, l'art. 24 ter, che prevede la facoltà di reclutare personale di elevata professionalità con la qualifica di tecnologo a tempo indeterminato presso le università italiane;
- visto il D.M. del MUR n. 1098 del 23 settembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 24-ter, della L. 240/2010, al fine di definire i requisiti, i titoli e le modalità delle procedure concorsuali per le assunzioni di tecnologo a tempo indeterminato;
- visti i CC.CC.NN.LL. del personale del comparto Istruzione e Ricerca nel tempo vigenti e il contratto del 24 febbraio 2026 relativo alla sequenza contrattuale per i tecnologo a tempo *indeterminato ex art. 24-ter* della legge n. 240/2010;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 luglio 2026, con la quale, previo parere del Senato Accademico del 22 luglio 2026, è stata deliberata l'adozione del Regolamento di Ateneo per il reclutamento, l'inquadramento e la disciplina dei Tecnologi a Tempo Indeterminato, ai sensi dell'art. 24-ter della Legge n. 240/2010, del D.M. del MUR n. 1098 del 23 settembre 2022, del C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e Ricerca vigente e della Sequenza contrattuale del 24 febbraio 2026;
- tutto ciò premesso

DECRETA

Art. 1

È emanato il “*Regolamento di Ateneo per il reclutamento, l'inquadramento e la disciplina dei Tecnologi a Tempo Indeterminato ex art. 24-ter L. 240/2010*” il cui testo integrale viene allegato al presente decreto, costituendone parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo, unitamente al Regolamento di cui al precedente art. 1, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Catania, 06/10/2026

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA	
	Protocollo Generale	
	06/10/2026	
	Prot.618822.....	Tit...I... Cl...3...
Rep. Decreti3455.....		

M.M.

IL RETTORE
(Prof. Enrico Foti)



Rettore
ENRICO FOTI
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI CATANIA
02.10.2026
10:24:28
GMT+02:00

REGOLAMENTO DI ATENEO PER IL RECLUTAMENTO, L'INQUADRAMENTO E LA DISCIPLINA DEI TECNOLOGI A TEMPO INDETERMINATO EX ART. 24-TER L. 240/2010

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 24-ter della L. 240/2010, del D.M. del MUR n. 1098 del 23 settembre 2022, del CCNL Istruzione e Ricerca vigente e della Sequenza contrattuale ARAN del 24 febbraio 2026, le procedure di reclutamento, il regime giuridico, la valutazione della performance e la mobilità interna ed esterna del personale con qualifica di Tecnologo a tempo indeterminato.
2. Le disposizioni si applicano esclusivamente al personale assunto ai sensi dell'art. 24-ter L. 240/2010.
3. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge e contrattuali vigenti.

Art. 2 – Profilo professionale

1. Il Tecnologo è inquadrato nel personale di ruolo non dirigenziale dell'Ateneo.
2. Le attività sono quelle previste dall'Allegato A della Sequenza contrattuale ARAN 2026 e comprendono in particolare lo svolgimento di attività professionali e gestionali di:
 - o supporto e coordinamento della ricerca;
 - o promozione del processo di trasferimento tecnologico;
 - o progettazione e gestione di infrastrutture tecnologiche;
 - o tutela della proprietà industriale.
3. Il Tecnologo svolge le proprie attività con ampia discrezionalità operativa assumendo la responsabilità diretta delle attività cui è preposto e dei risultati conseguiti, nell'ambito delle strutture previste dal modello organizzativo dell'Ateneo.

Art. 3 – Programmazione e attivazione del reclutamento

1. L'attivazione delle procedure avviene nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale e nei limiti delle risorse finanziarie per il reclutamento.
2. L'attivazione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – Procedura selettiva

1. La procedura selettiva è indetta con decreto direttoriale reso pubblico per via telematica sul sito internet dell'Ateneo, su quelli del Ministero e dell'Unione Europea e sul sito INPA al fine di darne la massima diffusione.
2. Il reclutamento avviene mediante procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio tecnico-professionale, nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle condizioni previste dal D.M. MUR n. 1098 del 23 settembre 2022.
3. La procedura si svolge nel rispetto dei principi di:
 - o pubblicità,
 - o imparzialità,
 - o trasparenza,
 - o pari opportunità,
 - o economicità e celerità.
4. Il bando deve indicare:
 - o numero dei posti;
 - o regime di impegno;
 - o la struttura di assegnazione;
 - o descrizione delle attività;
 - o requisiti generali e specifici;
 - o termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione;
 - o modalità di svolgimento del colloquio, nonché il punteggio minimo richiesto per il superamento e il punteggio massimo attribuibile;
 - o titoli valutabili e il punteggio massimo attribuibile alle diverse categorie di titoli valutabili;
 - o responsabile del procedimento e del trattamento dei dati.

Il bando deve, altresì, contenere informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, i diritti e i doveri e il trattamento economico e previdenziale.

5. I requisiti indicati nel bando dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
6. La data, l'orario ed il luogo di svolgimento del colloquio saranno comunicati ai candidati nei termini e con le modalità indicate nel bando. I candidati devono avere notizia della data fissata per il colloquio almeno 15 giorni prima.
7. L'esclusione dalla procedura è disposta con provvedimento motivato. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 240/2010 sono in ogni caso esclusi dalla procedura selettiva coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore di prima o seconda fascia afferente alla

struttura di assegnazione, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5 – Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, composta da tre membri e da un segretario, è nominata con decreto del Direttore Generale, nel rispetto del principio di rotazione e del principio di equilibrio di genere. Il provvedimento di nomina della Commissione deve contenere anche l'indicazione dei nominativi dei supplenti.
2. Il presidente della Commissione è individuato dal Rettore tra i docenti (professori ordinari o professori associati), ovvero tra dirigenti, interni o esterni all'Ateneo, in possesso di competenze tecnico-scientifiche adeguate al profilo da selezionare ovvero di comprovata esperienza nella gestione di procedure selettive nel settore della ricerca e del trasferimento tecnologico. I restanti due componenti della Commissione, esperti nelle materie oggetto della selezione, sono individuati, mediante sorteggio, attingendo da una lista di sei nominativi, in cui deve essere garantito il rispetto del principio di equilibrio di genere, proposta dal Direttore generale, costituita da docenti (professori ordinari o professori associati ovvero ricercatori) e/o da dirigenti e/o dal personale di elevata qualificazione (EP), interni o esterni all'Ateneo. Il terzo e il quarto dei nominativi sorteggiati sono individuati quali componenti supplenti della Commissione.
Nella composizione della commissione esaminatrice deve essere assicurata la presenza di almeno un componente per ciascun genere tra i membri effettivi, escluso il segretario verbalizzante. La deroga a tale principio è ammessa solo in caso di motivata e documentata impossibilità, da attestare nel decreto di nomina.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da una unità di personale tecnico-amministrativo individuata dal Direttore generale, appartenente all'Area dei funzionari. Non possono fare parte delle commissioni esaminatrici, anche con funzione di segreteria, coloro che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi previste dalla legge.
3. La Commissione definisce nella seduta preliminare i criteri di massima per la valutazione dei candidati. La valutazione dei titoli dei candidati è effettuata dopo il colloquio.
4. I lavori della commissione esaminatrice devono concludersi entro centoottanta giorni dalla data di nomina. In caso di motivata necessità, segnalata dal Presidente della Commissione esaminatrice, il termine può essere prorogato con provvedimento del Direttore Generale per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Direttore Generale, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la nomina di una nuova commissione ovvero individua un nuovo Presidente, ove il ritardo sia a lui addebitabile, ovvero dispone la sostituzione, con i membri indicati come supplenti, dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo.
5. Qualora il numero dei candidati partecipanti alla selezione pubblica sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure concorsuali ovvero ciò appaia comunque opportuno, tenuto conto delle peculiari caratteristiche di ogni selezione, può essere disposta l'effettuazione di una prova preselettiva, da svolgersi secondo le modalità previste nell'avviso di selezione.

Art. 6 – Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva esclusivamente i candidati che possiedono cumulativamente tutti i seguenti requisiti:

- requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego;
- diploma di laurea magistrale/specialistica (LM) conseguito secondo le modalità previste dal D.M. 509/1999 e successive modificazioni ovvero diploma di laurea conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al D.M. 509/1999, ai sensi dell'art. 3 del D.M. MUR n. 1098 del 23 settembre 2022. Sono altresì ammessi i candidati che hanno conseguito all'estero un titolo di studio riconosciuto come equipollente/equivalente ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 7 – Valutazione dei titoli e colloquio

1. Il punteggio massimo è pari a 100 punti:
 - fino a 60 punti per i titoli;
 - fino a 40 punti per il colloquio.
2. Il colloquio si intende superato con almeno 28/40.
3. I titoli valutabili sono articolati nelle seguenti categorie:
 - a) Titoli di studio specialistici e scientifici purché attinenti al profilo (max 30 punti), in particolare:
 - ✓ dottorato di ricerca: punti 12;
 - ✓ diploma di specializzazione post laurea: punti 8;
 - ✓ master di II livello: punti 2,5;
 - ✓ abilitazione professionale per la quale è necessario il possesso della laurea magistrale/specialistica: punti 8;
 - ✓ titoli scientifici/pubblicazioni: fino a punti 5 (le pubblicazioni esposte verranno valutate nel loro complesso);
 - b) Esperienze professionali attinenti (max 30 punti), in particolare:

- ✓ servizio prestato ai sensi dell'art. 24-bis della legge n. 240/2010 per 18 mesi: punti 12;
 - ✓ servizio prestato ai sensi dell'art. 24-bis della legge n. 240/2010 oltre la durata di 18 mesi: punti 0,6 per ciascun mese ulteriore ai 18;
 - ✓ ulteriori esperienze lavorative e/o professionali: fino a punti 6.
4. Il colloquio è finalizzato a verificare in relazione all'attività da svolgere:
- competenze tecnico-specialistiche;
 - capacità di gestione di progetti;
 - conoscenza normativa di settore;
 - conoscenza della lingua inglese, nonché ove opportuno, in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere;
 - conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Art. 8 – Graduatoria

1. Al termine delle prove d'esame e conclusa la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva ottenuta dagli stessi. La votazione complessiva, per ciascun candidato, è determinata sommando il voto riportato nel colloquio al voto conseguito nella valutazione dei titoli. Previo accertamento della regolarità formale della procedura da parte del responsabile del procedimento, vengono approvati con decreto del Direttore generale gli atti concorsuali e la graduatoria di merito dei candidati, unitamente a quella dei vincitori del concorso, tenendo conto di eventuali riserve e titoli di precedenza e preferenza ai sensi della normativa vigente.
2. Tale decreto viene pubblicato all'albo on line e sul sito istituzionale nella sezione dedicata alla specifica selezione.
3. La graduatoria rimane efficace per il periodo stabilito dalla normativa vigente; tale periodo decorre dalla data di approvazione degli atti.

Art. 9 – Rapporto di lavoro e periodo di prova

1. Il rapporto è a tempo indeterminato, pieno o parziale.
2. Il periodo di prova ed il rapporto di lavoro sono regolati dai CCNL nel tempo vigenti.
3. Decorso positivamente il periodo di prova, il dipendente è confermato in ruolo con decorrenza dall'assunzione.

Art. 10 – Valutazione della performance

1. Il Tecnologo è soggetto al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'Ateneo.
2. La valutazione annuale rileva ai fini:
 - della corresponsione del trattamento accessorio;
 - della maturazione delle progressioni stipendiali.
3. Riguardo alla valutazione della performance si rinvia a quanto disposto dal sistema di misurazione e valutazione della performance d'Ateneo nel tempo vigente.

Art. 11 – Incompatibilità

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.
2. Le attività esterne sono consentite nei limiti previsti dalla Sequenza ARAN 2026 e nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 165/2001 e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca – settore Università.

Art. 12 – Mobilità interna e esterna

1. Il Tecnologo può essere assegnato ad altra struttura per esigenze organizzative motivate.
2. La mobilità avviene con provvedimento del Direttore Generale, sentito l'interessato.
3. Deve essere garantita la coerenza con il profilo professionale.
4. La mobilità esterna del tecnologo verso altri enti del comparto Istruzione e Ricerca o verso altre pubbliche amministrazioni è disciplinata dalle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia di mobilità del personale del comparto.

Art. 13 – Norme finali

1. Per quanto non disciplinato si applicano:
 - la normativa vigente;
 - i CCNL Istruzione e Ricerca nel tempo vigenti.
 - Sequenza contrattuale ARAN 24/02/2026.

Art. 14 – Competenza, aggiornamento e pubblicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico per i profili di competenza e previa informativa alle Organizzazioni Sindacali rappresentative in sede locale, ai sensi della normativa vigente sulle relazioni sindacali nel comparto Istruzione e Ricerca.

2. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con la medesima procedura di cui al comma 1. Le modifiche rese necessarie da sopravvenute disposizioni di legge o contrattuali di rango superiore sono adottate tempestivamente e si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle disposizioni sopravvenute, anche nelle more dell'aggiornamento formale del testo regolamentare.
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo ed entra in vigore dalla data di pubblicazione. Ogni aggiornamento o modifica è reso pubblico con le medesime modalità.

Il documento è conforme all'originale e conservato presso l'Ufficio Protocollo di Ateneo.